

Codice A1400A

D.D. 22 dicembre 2020, n. 1750

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Laboratorio Management e Sanità - per la realizzazione di un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico per le annualità 2021-2022. Accertamento della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2021 e della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2022 del bilancio finan



ATTO DD 1750/A1400A/2020

DEL 22/12/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità - per la realizzazione di un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico per le annualità 2021-2022. Accertamento della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2021 e della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2022 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Impegno della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 142189/2021 e della somma di Euro 50.000,00 sul cap. 142189/2022 a favore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

La legge regionale n. 18 del 6 agosto 2007 recante “*Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale*” prevede che la Regione persegua gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell’impatto sulla salute di tutte le decisioni e scelte strategiche e che la programmazione socio-sanitaria regionale sia basata su una serie di principi, fra i quali, l’appropriatezza delle prestazioni, la qualità e continuità delle stesse.

Le complessità del sistema sanitario, ulteriormente aggravate dal contesto attuale caratterizzato da rilevanti emergenze sanitarie – quale la pandemia da COVID-19, ha messo in evidenza numerosi aspetti problematici connessi all’organizzazione delle attività e, in particolare, la carenza di valutazioni sistematiche sull’appropriatezza ed sul grado di priorità delle attività, l’insufficiente raccordo della struttura organizzativa con gli obiettivi della programmazione sanitaria.

Per migliorare la capacità di esercitare il governo del SSR è necessario dare conto delle funzioni svolte e dell’equilibrio tra risorse destinate al SSR e risultati conseguiti, ciò attraverso la definizione di un sistema di valutazione della performance del sistema sanitario che sia funzionale all’adozione diffusa del metodo della programmazione della scelta delle priorità, sulla base dell’evidenza scientifica e della valutazione sistematica della scelte effettuate.

La Scuola Superiore di studi universitari S. Anna, Laboratorio Management e Sanità – Istituto di Management - da anni svolge attività di ricerca sul tema del sistema di valutazione della performance in sanità e, sin dal 2008, ha promosso, unica a livello nazionale, la costituzione di un network di Regioni finalizzato al confronto per un'analisi sistematica delle rispettive performance, sia a livello regionale che aziendale, con l'obiettivo di fornire un sistema di valutazione della performance in benchmarking sugli indicatori condivisi, volti a descrivere e confrontare varie dimensioni della performance del sistema sanitario. Le Regioni e Province partecipanti al progetto nell'anno 2020 sono: Toscana, Liguria, Umbria, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Puglia e Marche.

Detto "*Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie*" rispetto alla cui architettura la Scuola Superiore S. Anna di Pisa ha ottenuto, in data 10 aprile 2009, un brevetto italiano, è strumento idoneo a raccogliere informazioni importanti sulla performance dei sistemi sanitari regionali e consente un'immediata rappresentazione sintetica della performance delle Aziende Sanitarie, permettendo la definizione degli obiettivi di miglioramento del sistema sanitario regionale, sia in termini di appropriatezza che di efficienza.

Dato atto che, con DGR n. 9-10924 del 9 marzo 2009, era stato approvato un Protocollo di intesa fra la Regione Piemonte e la Regione Toscana, allo scopo di condividere il modello toscano in materia di valutazione della performance del sistema sanitario e, con successiva DGR n. 12-13351 del 22.02.2010, era stato definito l'avvio di una prima fase operativa per la messa a regime del sistema a livello regionale. Con successivo atto regionale, tuttavia, nelle more della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, è stato ritenuto opportuno sospendere il sistema di indicatori per adattarlo, successivamente, alle priorità e indicazioni che sarebbero scaturite dal nuovo assetto del sistema.

Rilevato che la Regione Piemonte, anche alla luce delle esperienze maturate nel corso delle collaborazioni a suo tempo avviate, ritiene opportuno definire un nuovo Accordo di collaborazione con la Scuola S. Anna per la realizzazione di un programma di attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, per le annualità 2021-2022, idoneo a sviluppare una più incisiva capacità di valutazione delle prestazioni erogate dal sistema sanitario.

Rilevato che, a tal fine, con deliberazione n. 11-2265 del 13.11.2020, la Giunta regionale ha autorizzato la stipula di un Accordo di collaborazione fra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Laboratorio Management e Sanità - Istituto di Management - per la realizzazione di un programma di attività di ricerca e di sviluppo tecnologico per le annualità 2021 – 2022. La finalità perseguita è quella di realizzare un sistema di valutazione comparativa idoneo a fornire un quadro di sintesi dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie, utile non solo alla valutazione delle prestazioni conseguite ma anche alla valorizzazione dei risultati ottenuti e capace di costituire un fondamentale strumento di supporto alla funzione di governo a livello regionale, anche attraverso un adattamento e una razionalizzazione dei sistemi già in uso.

Per realizzare le finalità poc' anzi individuate, l'Accordo di collaborazione con la Scuola superiore S. Anna dovrà, in particolare, comprendere le attività di seguito individuate: curare la manutenzione e lo sviluppo della infrastruttura informatica, ospitata sui server della Scuola, per la raccolta, la verifica, la conservazione dei dati; curare la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma web per la restituzione dei risultati; fornire il proprio supporto tecnico per l'elaborazione e per il caricamento degli indicatori; curare la diffusione dei risultati e contribuire alla discussione sugli stessi, attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi ad hoc con ospitalità a carico della Scuola; contribuire alla ricerca sugli indicatori del Sistema, indagando sistematicamente il

panorama scientifico nazionale e internazionale e contribuendo ad esso attraverso studi originali; promuovere, organizzare e coordinare gli incontri di programmazione tra i responsabili regionali del sistema di valutazione, i tavoli di lavoro per lo sviluppo della valutazione di aree specifiche dei sistemi sanitari e per l'individuazione delle migliori prassi e lo studio della loro diffusione e gli incontri formativi sul tema del management sanitario e dell'organizzazione dei servizi sanitari, con ospitalità a carico della Scuola; curare la progettazione, realizzazione e produzione degli output di progetto, secondo specifica scadenza temporale.

Dato altresì atto che, con la citata DGR n. 11-2265 del 13.11.2020, si rinviava a successivi provvedimenti della direzione Sanità e Welfare la stipula dell'Accordo di collaborazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2022, nonché l'impegno delle relative risorse finanziarie stanziando la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o.f.i., ritenuta congrua, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, che troveranno copertura sul cap. di spesa 142189 del bilancio 2020-2022, Missione 13, Programma 1.

Ritenuto, con il presente provvedimento:

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Laboratorio Management e Sanità – Istituto di Management - per la realizzazione di un programma di attività di ricerca e di sviluppo tecnologico per le annualità 2021-2022 idoneo a sviluppare una più incisiva capacità di valutazione comparativa delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante esostanziale;
- di accertare la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2021 e la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2022 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta, versante Ministero dell'economia e delle Finanze;
- di impegnare, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 11-2265 del 13.11.2020, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o.f.i., per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, a favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità, che troveranno copertura sui cap.di spesa 142189/2021 e 142189/2022 del bilancio 2020-2022, Missione 13, Programma 1.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-2265 del 13.11.2020.

determina

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Laboratorio Management e Sanità – Istituto di Management, per la realizzazione di un programma di attività di ricerca e di sviluppo

tecnologico per le annualità 2021-2022 idoneo a sviluppare una più incisiva capacità di valutazione comparativa delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante esostanziale;

- di accertare la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2021 e la somma di Euro 50.000,00 sul cap. 16575/2022 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, dando atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta, versante Ministero dell'economia e delle Finanze;
- di impegnare, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 11-2265 del 13.11.2020, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o.f.i., per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, a favore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità, che troveranno copertura sui cap.di spesa 142189/2021 e 142189/2022 del bilancio 2020-2022, Missione 13, Programma 1.

La presente determinazione non è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Regione Piemonte, con Sede Legale in Via/Piazza ... a Torino (C.F./P.IVA ...), rappresentata dal Direttore Generale, nato/a a il

E

Scuola Superiore Sant'Anna, Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, con sede legale in,, Codice Fiscale, P.IVA e sede amministrativa in,, rappresentata per la firma del presente atto da..... (di seguito, per brevità, indicata come "Scuola")

premesse che:

- a) la Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dell'art. 26 del proprio Statuto, è articolata in Istituti di ricerca, tra i quali l'Istituto di Management, e che in tale ambito opera il Laboratorio Management e Sanità, che da anni svolge attività di ricerca sul tema del sistema di valutazione della *performance* in sanità;
- b) la Scuola Superiore Sant'Anna, insieme con la Regione Toscana, ha ottenuto in data 10 aprile 2009 il brevetto italiano - numero brevetto 0001358839 - per l'architettura di un "Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie", nonché un brevetto conseguito in data 14 giugno 2011 - numero brevetto 0001389298 - per l'applicazione del "Metodo per la gestione di indicatori multidimensionali di performance di Aziende di servizi";
- c) la Regione Toscana, contitolare unitamente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dei brevetti sopra indicati, autorizza la Scuola all'utilizzo degli stessi sull'intero territorio nazionale e a livello internazionale, in attività di valutazione delle *performance* che le siano affidate da altri enti e/o aziende pubbliche o private; la Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa concordano la possibilità, a loro giudizio, di concedere l'utilizzo dei brevetti a titolo gratuito a istituzioni no profit nazionali e internazionali;
- d) il predetto Laboratorio Management e Sanità ha promosso, sin dal 2008 la costituzione di un *network* di Regioni, finalizzato al confronto per un'analisi sistematica delle rispettive *performance*, sia a livello regionale che aziendale, con l'obiettivo di fornire un sistema di valutazione della *performance* in *benchmarking* sugli indicatori condivisi, volti a descrivere e confrontare varie dimensioni della *performance* del sistema sanitario;
- e) il suddetto sistema di valutazione delle prestazioni in ambito sanitario è strumento idoneo a raccogliere informazioni importanti sulla *performance* dei sistemi sanitari regionali, consentendo, altresì, di ottenere

dati confrontabili con gli altri sistemi sanitari regionali che condividono il medesimo sistema di valutazione;

- f) con il presente accordo s'intendono, pertanto, perseguire i comuni interessi pubblici propri delle Amministrazioni coinvolte, operativamente o attraverso attività scientifiche di ricerca, di studio e di elaborazione, favorire una più approfondita conoscenza dei sistemi sanitari regionali e, conseguentemente, un più efficace, efficiente ed economico raggiungimento degli obiettivi istituzionali in materia, consentendo, altresì, di valorizzare e di estendere l'esperienza e le buone prassi maturate negli ambiti più sopra descritti;
- g) ai summenzionati fini, le Amministrazioni coinvolte provvedono, secondo le modalità di seguito descritte, all'utilizzo e allo scambio reciproco degli strumenti informatici ovvero dei dati e dei risultati elaborati in quanto di reciproca utilità istituzionale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

La Regione Piemonte, e la Scuola Superiore Sant'Anna, per il tramite del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, (di seguito Laboratorio MeS) definiscono lo svolgimento di attività d'interesse comune di ricerca e di sviluppo tecnologico (di seguito "Progetto") nel settore "Sanità", da effettuarsi secondo quanto specificato nell'Allegato Tecnico, da considerarsi quale parte integrante del presente accordo.

Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento del Progetto, i risultati fossero tali da richiedere la modifica del programma, tale modifica dovrà essere approvata congiuntamente dalle Amministrazioni coinvolte.

Ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come definite all'articolo 2 e come descritte nell'Allegato Tecnico, il Laboratorio MeS si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti (di seguito "personale") o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Al Progetto potranno collaborare anche allievi universitari e PhD della Scuola Superiore Sant'Anna. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, nell'ambito delle attività dell'erogazione del servizio, potrà procedere alla copertura di posizioni di ricercatore, assegnista e borsista.

Art. 2 - Attività comuni

Mediante la sottoscrizione del presente accordo, la Regione Piemonte e il Laboratorio MeS si impegnano a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del presente accordo, descritte nell'Allegato Tecnico, con la massima diligenza, secondo *standard* di elevata professionalità e qualità. Le Parti si impegnano a fornire la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente atto, attraverso la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino alle attività di ricerca. La Regione Piemonte e il Laboratorio MeS concordano di collaborare alle seguenti attività, descritte in dettaglio nell'Allegato Tecnico, per lo sviluppo del Sistema di Valutazione della Performance dei sistemi sanitari regionali, contribuendo attivamente all'aggiornamento degli indicatori e all'ideazione di nuovi. La Regione Piemonte e la Scuola si impegnano pertanto a condividere i dati e le informazioni che possano contribuire allo sviluppo e all'evoluzione del

sistema di valutazione. Le Parti si impegnano a partecipare agli incontri di programmazione tra i responsabili regionali del sistema di valutazione, ai tavoli di lavoro per lo sviluppo della valutazione di aree specifiche dei sistemi sanitari e per l'individuazione delle migliori prassi e lo studio della loro diffusione, agli incontri formativi sul tema del *management* sanitario e dell'organizzazione dei servizi sanitari.

La Regione Piemonte e la Scuola concordano inoltre di collaborare nell'organizzazione e nella implementazione di eventuali indagini che le Parti ritengano opportuno organizzare per la rilevazione di aspetti specifici del sistema sanitario regionale. Potrà essere oggetto di rilevazione, con cadenza biennale, il clima organizzativo del personale dipendente del sistema sanitario regionale, senza oneri ulteriori.

Per l'esecuzione del progetto, la Regione Piemonte svolgerà le seguenti attività:

- provvederà, con il proprio personale, all'elaborazione degli indicatori previsti dal sistema di valutazione multidimensionale sviluppato dal Laboratorio MeS;
- fornirà al Laboratorio MeS la massima collaborazione nella verifica di congruenza e correttezza degli indicatori calcolati, provvedendo prontamente alla correzione di eventuali errori.

Per l'esecuzione del progetto, il Laboratorio MeS si impegnerà:

- a curare la manutenzione e lo sviluppo della infrastruttura informatica, ospitata sui server della Scuola, per la raccolta, la verifica, la conservazione dei dati e a curare la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma web per la restituzione dei risultati;
- a fornire il proprio supporto tecnico per l'elaborazione e per il caricamento degli indicatori;
- a curare la diffusione dei risultati e a contribuire alla discussione sugli stessi, attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi *ad hoc*, con ospitalità a carico della Scuola;
- a contribuire alla ricerca sugli indicatori del Sistema, indagando sistematicamente il panorama scientifico nazionale e internazionale e contribuendo ad esso attraverso studi originali;
- a promuovere, organizzare e coordinare gli incontri di programmazione tra i responsabili regionali del sistema di valutazione, i tavoli di lavoro per lo sviluppo della valutazione di aree specifiche dei sistemi sanitari e per l'individuazione delle migliori prassi e lo studio della loro diffusione, gli incontri formativi sul tema del *management* sanitario e dell'organizzazione dei servizi sanitari, con ospitalità a carico della Scuola.
- a curare la progettazione, realizzazione e produzione degli output di Progetto, secondo la seguente scadenza temporale:
 - R1 – Pubblicazione de “Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali - REPORT 2020” (scadenza: mese di ottobre 2021);
 - R2 – Pubblicazione de “Il sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali - REPORT 2021” (scadenza: mese ottobre 2022);

La verifica dei contenuti, la progettazione grafica, l'impaginazione, la stampa tipografica e la spedizione dei volumi sono a carico della Scuola.

Art. 3 – Natura dell'accordo

È esclusa la natura di contratto a prestazioni corrispettive del presente accordo, in quanto lo stesso regola esclusivamente il finanziamento del progetto di ricerca di cui sopra, senza alcun obbligo di risultato da parte della Scuola.

Art. 4 - Riservatezza

L'esecuzione del presente accordo può comportare che le Amministrazioni coinvolte si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, codice di programmazione, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito "Informazioni Confidenziali").

I dati e le informazioni raccolte sono di proprietà delle Amministrazioni coinvolte e le stesse si impegnano a non divulgare nessuna informazione senza previa autorizzazione dell'altra parte.

Le Amministrazioni si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Le Amministrazioni si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente accordo. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti nel presente accordo;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo.

Su richiesta di una Amministrazione, l'altra restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che le fornisce e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

Art. 5 - Proprietà Intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Amministrazione sono e restano di titolarità e proprietà della medesima (*Background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che li ha generati (*Sideground*).

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di cui all'art. 9 dovranno comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, così come specificate nell'Allegato Tecnico.

Art. 6- Pubblicazioni

La Regione Piemonte riconosce che i docenti e/o i ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna potrebbero voler pubblicare una parte o la totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate del presente contratto. Le modalità di diffusione dei dati di confronto con il *network* delle Regioni saranno definite congiuntamente.

In ogni caso, i dati a confronto non saranno oggetto di pubblicazione, senza previa autorizzazione della Regione, per la parte di propria competenza. La Regione si impegna pertanto, dopo aver esaminato le bozze della pubblicazione e aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza definiti nel presente accordo, a concordare la forma e i coautori per la Regione Piemonte, secondo la comune prassi accademica della collaborazione inter-istituzionale.

Contestualmente alla pubblicazione dei risultati della ricerca, la Regione Piemonte dovrà essere sempre menzionata come co-promotrice dell'opera.

Art. 7 - Sicurezza

La Scuola e Regione Piemonte considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Amministrazione, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.

Nel caso in cui i lavoratori di un'Amministrazione accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, l'Amministrazione ospitante si farà carico di informare i lavoratori dell'altra Amministrazione ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Amministrazione nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Amministrazioni si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. L'Amministrazione ospitante si impegna

inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

Art. 8 – Risoluzione

Le Amministrazioni hanno facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente qualora, per esempio, ritenessero più opportune altre forme di collaborazione ovvero qualora ritengano che i risultati raggiunti secondo le specifiche di cui all'Allegato Tecnico non soddisfino pienamente le proprie esigenze.

La risoluzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta da notificare mediante posta elettronica certificata all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 9. La risoluzione unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

Resta fermo l'obbligo della Regione Piemonte di rimborsare alla Scuola le spese sino a quel momento effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto.

Art. 9 – Finanziamento spese

Per quanto sopra esposto, la Regione Piemonte erogherà alla Scuola un finanziamento volto a coprire i costi che la Scuola sosterrà per l'esecuzione del Progetto, per un importo di Euro 100.000,00 (Euro cento/00) totali, da erogarsi con le seguenti modalità:

- Euro 50.000,00 a presentazione, entro dicembre 2021, della reportistica consuntiva realizzata dall'Istituto di Management – Laboratorio Management e Sanità per conto della Regione Piemonte;
- Euro 50.000,00 a presentazione, entro dicembre 2022, della reportistica consuntiva realizzata dall'Istituto di Management – Laboratorio Management e Sanità per conto della Regione Piemonte

Art. 10 - Responsabili dell'accordo e comunicazioni

La Scuola Superiore Sant'Anna indica quali Responsabili scientifici del Progetto la Prof.ssa e la Prof.ssa

Per il Laboratorio MeS:

- la gestione della piattaforma informatica è affidata al dott.;
- lo staff di ricercatori del Laboratorio MeS per l'analisi dei dati, coordinati dal dott.

La Regione Piemonte indica quale Coordinatore/Coordinatrice del progetto

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità (Istituto di Management) all'attenzione del Responsabile scientifico: Istituto di Management, Piazza -, posta elettronica certificata:
- Regione Piemonte

Art. 11 - Durata

Il presente accordo ha durata dalla data di stipula del presente atto fino al 31.12.2022.

Qualora le attività di ricerca previste dall'Allegato Tecnico debbano protrarsi per un periodo maggiore di quello previsto, il termine di scadenza per la conclusione delle attività progettuali di ricerca potrà essere prorogato, previo accordo tra le Amministrazioni, sino ad un massimo di 6 mesi.

Art. 12 - Controversie e foro competente

La Regione Piemonte e la Scuola concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Pisa.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Amministrazioni si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo ed agli Allegati, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento UE n. 679/2016

Art.14 – Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico ed i relativi allegati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna – Laboratorio Management e Sanità (Istituto di Management). Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pisa - _____

li, _____

f.to dgt.

f.to dgt.

Per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Il Direttore dell'Istituto di Management
Prof.

Per la Regione Piemonte

(riproduzione di documento sottoscritto
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
D.Lgs. 82/2005)

(riproduzione di documento sottoscritto
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
D.Lgs. 82/2005)

